

REGOLAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO CON CONDUCENTE

INDICE

- Art.1 Disciplina del servizio
- Art.2 Definizione del servizio
- Art.3 Determinazione del numero e del tipo dei veicoli destinati al servizio
- Art.4 Modalità per lo svolgimento del servizio
- Art.5 Espletamento di servizi di carattere sussidiario dei servizi di linea
- Art.6 Commissione consultiva comunale
- Art.7 Ambito territoriale per lo svolgimento del servizio
- Art.8 Requisiti e condizioni per l'esercizio del servizio
- Art.9 Modalità per il rilascio dell'autorizzazione
- Art.10 Assegnazione delle autorizzazioni
- Art.11 Contenuti del bando
- Art.12 Presentazione delle domande
- Art.13 Servizio di noleggio con conducente di autoambulanza
- Art.14 Titoli oggetto di valutazione
- Art.15 Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione
- Art.16 Inizio del servizio
- Art.17 Trasferibilità dell'autorizzazione
- Art.18 Comportamento del conducente in servizio
- Art.19 Interruzione del trasporto
- Art.20 Trasporto portatori di handicap
- Art.21 Idoneità dei mezzi
- Art.22 Tariffe
- Art.23 Trasporto bagagli e animali
- Art.24 Forza pubblica
- Art.25 Vigilanza
- Art.26 Diffida
- Art.27 Sanzioni
- Art.28 Sospensione dell'autorizzazione
- Art.29 Revoca dell'autorizzazione
- Art.30 Procedimento sanzionatorio
- Art.31 Decadenza dell'autorizzazione
- Art.32 Irrogazione delle sanzioni
- Art.33 Abrogazione norme precedenti
- Art.34 Entrata in vigore

Art. 1

Disciplina del servizio

Il presente regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali relative agli autoservizi pubblici non di linea ed in particolare il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta, natanti e veicoli a trazione animale, di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 in seguito denominato servizio N.C.C..

Tale servizio è altresì disciplinato dalle seguenti norme:

- a) dalle direttive regionali in materia, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 gennaio 1992, n. 21; dagli articoli 19 e 85 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; dal D. L.gvo 30 aprile 1992, n. 285 e succ./ modificazioni e integrazioni (nuovo Codice della Strada); dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada);
- a) dal D.M. 13 dicembre 1951, sui servizi pubblici non di linea;
- b) dal D.M. 15 dicembre 1992, n. 572, concernente le norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente;
- c) dall'art. 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- d) dal D.M. 20 aprile 1993 recante la disciplina per la determinazione della tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura;
- e) dal d.l. 30/12/2008, n. 207, convertito con modificazioni, nella legge 27/02/2009, n. 14;
- f) dal decreto 1 settembre 2009, n. 137 (Regolamento recante disposizioni in materia di immatricolazione ed uso delle Autoambulanze);

g) da ogni altra disposizione generale o speciale avente attinenza con il servizio disciplinato dal presente regolamento.

Art. 2 Definizione del servizio

Il servizio di N.C.C. provvede al trasporto individuale o di gruppi di persone svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea.

L'autoservizio è compiuto a richiesta dall'utenza e si svolge in modo non continuativo nè periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dagli utenti .

Gli autoservizi pubblici non di linea sono costituiti dal servizio di taxi e dal servizio di noleggio con conducente. (comma aggiunto con deliberazione di C.C. n.2 del 22/_01/2004)

Art. 3

Determinazione del numero e del tipo dei veicoli destinati al servizio

Il numero e il tipo dei veicoli destinati al servizio di N.C.C. sono stabiliti come segue:

n.2 autobus

n.3 autovetture

n.1 autoambulanza.

Art. 4

Modalità per lo svolgimento del servizio

L'esercizio del servizio di N.C.C. è subordinato alla titolarità dell'autorizzazione di cui all'art. 8 della legge 15-1-1992, n. 21.

L'autorizzazione è rilasciata ad un persona fisica in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 6 e 7 della legge n. 21/92.

E' consentito conferire l'autorizzazione d'esercizio agli organismi indicati nel 1° comma del citato art. 7 della L. n. 21/92 e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi. Nel solo caso di recesso l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo.

Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo. dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con la licenza per il servizio di taxi. È invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

L'esercente ha l'obbligo di conservare costantemente a bordo del veicolo tutti i documenti prescritti per l'esercizio dell'attività, compresa l'autorizzazione comunale e di esibirli a richiesta degli organi preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale.

Unitamente all'autorizzazione il competente ufficio comunale rilascia l'apposita targa ed il numero di cui al 5° comma dell'art. 12 della L. 21/92 recante il nome e lo stemma del comune, la scritta "N.C.C." ed il numero d'ordine corrispondente al numero dell'autorizzazione d'esercizio risultante dal registro cronologico. Il contrassegno dovrà essere esposto in modo inamovibile e ben visibile sulla parte posteriore della carrozzeria del veicolo e all'esterno di questa.

L'ufficio stesso rilascia, altresì, il contrassegno con la scritta "noleggio" da apporre all'interno del veicolo sul parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore.

Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, ovvero da un suo collaboratore anche familiare o da un suo dipendente, purché iscritti al ruolo di cui all'art. 6 della L. n. 21/92.

Nell'esercizio dell'attività devono essere osservate, inoltre, le norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica e assicurativa.

Art. 5

Espletamento di servizi di carattere sussidiario dei servizi di linea

Nei casi di necessità accertati dal Sindaco, i veicoli immatricolati per il servizio di N.C.C. possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea, previa autorizzazione comunale rilasciata dal Sindaco medesimo.

L'autorizzazione viene concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il titolare dell'autorizzazione di N.C.C..

Il rapporto convenzionale deve disciplinare tra l'altro, in particolare, le condizioni, i vincoli, le .
garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti.

Art. 6

Commissione consultiva comunale

E' istituita la commissione consultiva comunale per l'esercizio del servizio pubblico di trasporto non di linea (taxi e noleggio veicoli con conducente) e per l'applicazione del presente regolamento.

La Commissione Comunale è formata da:

- a. Responsabile della Polizia Municipale;
- b. Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- c. Un rappresentante di categoria maggiormente rappresentativa a livello nazionale;
- d. Un rappresentante delle associazioni degli utenti.

La Commissione Comunale è istituita con provvedimento del Sindaco ed è presieduta dal Responsabile della Polizia Municipale. Funge da segretario della Commissione un dipendente un dipendente comunale di categoria non inferiore alla C.

La commissione si esprime a maggioranza dei voti con parere motivato e con preciso riferimento alle posizioni espresse dai vari componenti, compreso quello dei dissenzienti, riportati nel verbale della seduta. Il potere di fissare l'ordine del giorno e di convocare la Commissione è attribuito al Presidente della stessa, che è altresì tenuto a riunire la Commissione entro 30 gg dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti sottoscritta dal almeno due componenti della commissione.

La commissione consultiva comunale svolge un ruolo propositivo nei confronti degli organi comunali in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.

La commissione decide a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente.

La commissione consultiva comunale dura in carica quattro anni a far tempo della esecutività della deliberazione di nomina. I relativi componenti possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni, iniziativa dell'ente o delle associazioni che li ha designati.

Art.7

Ambito territoriale per lo svolgimento del servizio

I titolari di autorizzazione di N.C.C. possono effettuare trasporti in tutto il territorio regionale, in quello nazionale e negli stati membri della Comunità Economica Europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali stati lo consentano.

Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio per qualunque destinazione sono effettuati con partenza dalla sede del vettore o da diverso luogo convenuto.

Art.8

Requisiti e condizioni per l'esercizio del servizio

Possono essere titolari di autorizzazione per il servizio di N.C.C. le persone fisiche italiane o appartenenti agli stati della Comunità Economica Europea, a condizione di reciprocità.

Art. 9

Modalità per il rilascio delle autorizzazioni

Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C. sono rilasciate per concorso pubblico per titoli ai soggetti iscritti nel ruolo dei conducenti.

Il competente ufficio comunale istituisce apposito registro cronologico delle autorizzazioni rilasciate.

Sono ammessi al concorso coloro che siano in possesso del certificato di iscrizione nel ruolo di cui all'art. 6 della L. 21/92 rilasciata dalla competente Camera di Commercio o di equipollente documento rilasciato dalle competenti autorità di un Paese della Comunità Economica Europea.

Nella fase transitoria, in attesa dell'istituzione, da parte della Regione, del ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, il partecipante al concorso dovrà impegnarsi, nel caso in cui risultasse vincitore, ad ottenere idonea iscrizione presso la camera di commercio, entro 60 gg dal rilascio dell'autorizzazione, a pena di decadenza.

Art. 10

Assegnazione delle autorizzazioni

Le autorizzazioni vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso per titoli a soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità anche in leasing del veicolo.

Il bando è indetto quando in cui si sono rese disponibili presso il Comune una o più autorizzazioni, ovvero per aumento degli organici, ed è pubblicato all'albo pretorio e nel sito internet del Comune e negli altri consueti luoghi pubblici.

Art.11

Contenuti del bando

I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:

- a) numero delle autorizzazioni da assegnare;
- b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione
- c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
- d) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
- e) indicazione del termine di chiusura dell'istruttoria e di approvazione della graduatoria;
- f) schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente la dichiarazione di proprietà e di disponibilità anche in leasing del veicolo.

Art. 12

Presentazione delle domande

La domanda di partecipazione al concorso per l'assegnazione della autorizzazione per N.C.C. deve essere presentata all'ufficio protocollo del Comune su carta legale indirizzata al competente servizio. Nella domanda devono essere indicati generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza, titolo di studio e residenza, codice fiscale, il possesso dei singoli requisiti soggettivi richiesti, i possesso dei titoli oggetto di valutazione e l'esenzione dagli impedimenti previsti dai successivi commi.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dal presente Regolamento;
- b) certificazione medica attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio.

Per il rilascio dell'autorizzazione il richiedente dovrà risultare in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) iscrizione al ruolo conducenti;
- 2) possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della Strada;
- 3) iscrizione al Registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o al Registro delle Imprese artigiane ai sensi della L. 8 agosto 1985, n. 443, per le imprese già esercenti l'attività;
- 4) essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità, anche in leasing, del mezzo per il quale è rilasciata dal Comune l'autorizzazione di esercizio;
- 5) avere la sede o, in ogni modo, la disponibilità nel Comune di rimesse o spazi adeguati a consentire il ricovero dei mezzi e la loro ordinaria manutenzione;
- 6) non avere trasferito precedente autorizzazione da almeno 5 anni;

Risultano impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione:

- a) l'essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del c.p.;
- b) l'esser incorso in provvedimenti adottati ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423; 31 maggio 1965, n. 575; 13 settembre 1972, n. 646; 12 ottobre 1982, n. 726 e successive integrazioni e modifiche;
- c) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio anche se da parte di altri comuni;
- d) l'essere incorso in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 anni e salvi i casi di riabilitazione.

I requisiti e le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni sono riscontrati d'ufficio ove possibile ovvero debbono essere comprovati da regolare certificazione in corso di validità rilasciata da uffici pubblici o da privati che sono in possesso degli atti o sono a conoscenza dei fatti oggetto della certificazione medesima. Nei casi consentiti gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione o di certificazione sostitutiva di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, fatti salvi i necessari accertamenti d'ufficio da parte dell'amministrazione comunale.

Art. 13

Servizio di noleggio con conducente di autoambulanza

1. Per ottenere il rilascio del titolo abilitante all'esercizio del servizio di n.c.c. con autoambulanza è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) Essere cittadino italiano ovvero di uno Stato della Unione Europea ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
- b) Essere iscritto nel ruolo dei conducenti istituito presso la camera di commercio ovvero in un qualsiasi analogo elenco di uno degli Stati di cui alla lettera a);
- c) Essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui all'art.....;
- d) Essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo da adibire al servizio;
- e) Non avere trasferito altra autorizzazione nei cinque anni precedenti;
- f) Essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati.

2. Per l'esercizio del servizio di n.c.c. con autoambulanza è richiesta altresì la disponibilità, nel territorio del Comune che rilascia l'autorizzazione, di una rimessa, da intendersi come un luogo privato, adeguatamente delimitato, idoneo allo stazionamento del veicolo di servizio.

L'idoneità della rimessa, qualora destinata al solo stazionamento, è accertata unicamente con riguardo a tale destinazione d'uso. Nel caso, invece, che detta rimessa sia adibita ad usi plurimi o sia contemporaneamente sede dell'impresa, l'idoneità è accertata in esito anche all'osservanza delle disposizioni antincendio, igienico-sanitarie, edilizie, e di quant'altro, eventualmente, prescritto dalla normativa al riguardo.

Art.14

Titoli oggetto di valutazione

Al fine di provvedere all'assegnazione delle autorizzazioni comunali per il servizio di noleggio, si procederà alla valutazione dei titoli a cui è assegnato il punteggio a fianco di ciascuno indicato :

- 1. anzianità di servizio**, in qualità di conducente di autovetture regolarmente adibite a servizio di noleggio con conducente: Punti **0,5** a semestre, per un massimo di punti **2**.
- 2. anzianità di iscrizione** al ruolo dei conducenti: Punti **0,5** per ogni anno per un massimo di punti **2**.
- 3. anzianità di disoccupazione**: punti **0.5** per ogni anno o frazione superiore a sei mesi per un massimo di punti **2**.
- 4. Patente di categoria superiore alla B**: punti **0.5** per ogni categoria superiore.
- 5. titoli di studio**: a) Diploma di maturità o superiore: punti **3**.
b) Diploma di scuola media inferiore: punti **1**.
- 6. Nuova Impresa** (non titolare di alcuna autorizzazione NCC): Punti **3**

Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.

Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio verrà applicato il comma 4 dell'articolo 8 della legge n. 21/92 (comma 4 :L'avere esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo, costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi o dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente) ed in caso di ulteriore parità sarà preferito il più giovane d'età.

Art. 15

Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione

1) Il competente funzionario responsabile redige graduatoria di merito e provvede all'assegnazione dell'autorizzazione.

2) L'autorizzazione sarà rilasciata dal responsabile del servizio subordinatamente alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento per l'esercizio della professione di noleggiatore.

La graduatoria di merito redatta dalla commissione di esame ha validità di 1 anno. I posti di organico che nel corso dell'anno si rendessero vacanti dovranno essere coperti fino ad esaurimento della graduatoria.

Art. 16

Inizio del servizio

Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa" il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo, dalla conclusione del trasferimento o dall'accettazione dell'eredità.

Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di altri quattro mesi ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa a lui non imputabile.

Art. 17

Trasferibilità dell'autorizzazione

L'autorizzazione fa parte della dotazione d'impianto d'azienda ed è trasferibile nei casi consentiti dalla legge, ad altro abilitato all'esercizio della professione.

Il trasferimento dell'autorizzazione deve essere comunicato al competente ufficio comunale, il quale accerta l'esistenza delle condizioni richieste per il trasferimento ed il possesso dei requisiti da parte dell'avente causa.

Il trasferimento delle autorizzazioni pervenute "mortis causa", ai sensi del 2° comma dell'art. 9 della L. 21/92, è autorizzato alle persone designate dagli eredi entro il termine previsto di due anni. previo accertamento delle

condizioni e dei requisiti richiesti.

Qualora, col decesso del titolare dell'impresa individuale, l'impresa risulti trasferita a persone in minore età o prive dell'idoneità professionale, è consentito agli eredi o ai loro legittimi rappresentanti l'esercizio provvisorio mediante sostituti iscritti nel ruolo, per la durata di due anni. La stessa regola si applica nel caso di incapacità fisica o giuridica del titolare.

In alcun caso può essere ammessa deroga al requisito dell'idoneità morale.

Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di taxi possono essere trasferite ad altri soggetti per atto tra vivi o a causa di morte del titolare, nei casi tassativamente previsti dall'art. 9 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 o dalle altre disposizioni vigenti al momento del trasferimento.

A tal fine, secondo i casi, il titolare dell'autorizzazione, gli eredi o i loro legittimi rappresentanti debbono fare domanda al Comune, nei termini e nei modi stabiliti dal presente regolamento, per ottenere la voltura dell'autorizzazione, con le modalità previste nel regolamento stesso. In ogni caso deve essere comprovato, con idoneo atto di disposizione patrimoniale, il consenso del titolare trasferente o, in caso di morte dello stesso, la situazione successoria, per legge o per testamento, lo stato di famiglia e se necessario, il consenso degli eredi.

Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può essere attribuita altra autorizzazione, nè dallo stesso nè da altro Comune, nè gli può essere assegnata nuovamente altra autorizzazione in seguito a trasferimento per atto tra vivi, se non dopo cinque anni dal momento in cui l'interessato ha trasferito la precedente.

Art.18

Comportamento del conducente in servizio

Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo ha l'obbligo di:

- a) prestare il servizio;
- b) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- c) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- d) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
- e) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
- f) consegnare al competente Ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo;
- g) avere cura di tutti gli aspetti relativi alla qualità del trasporto;
- h) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento comunale ed esibirlo a chi ne abbia interesse.

E' fatto divieto di:

- a) interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
- b) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti;
- c) adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell'attività;
- d) esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate dall'Amministrazione comunale.

Restano a carico dei titolari delle autorizzazioni e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

Art. 19

Interruzione del trasporto

Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore dovrà pagare solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Art. 20

Trasporto portatori di handicap

Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.

La prestazione del servizio di N.C.C. è obbligatoria nei limiti previsti dalla legge.

r veicoli in servizio di N.C.C. appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dal D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503.

Art. 21 **Idoneità dei mezzi**

Fatta salva la verifica prevista in capo agli organi della Motorizzazione Civile, la Commissione consultiva stabilisce le caratteristiche dei mezzi da destinare a N.C.C. disponendo, direttamente o per il tramite della Polizia Municipale, annualmente e tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, le necessarie verifiche sull'idoneità dei mezzi al servizio.

Qualora il mezzo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il titolare dell'autorizzazione, entro il termine stabilito dal competente ufficio comunale, è tenuto al ripristino delle condizioni suddette od alla sostituzione. In mancanza, il competente organo comunale su parere della commissione e previa diffida, adotta il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 31.

Con apposito verbale la Polizia Municipale certifica l'idoneità del mezzo o indica le prescrizioni utili al suo ottenimento.

Nel corso del periodo normale di durata dell'autorizzazione comunale il titolare della stessa può essere autorizzato alla sostituzione del mezzo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività purchè in migliore stato d'uso da verificarsi da parte della Commissione di cui all'art. 10.

In tale ipotesi, sull'autorizzazione di esercizio deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.

Art. 22 **Tariffe**

Le tariffe del servizio di N.C.C. sono determinate dalla libera contrattazione delle parti entro i limiti massimi e minimi determinati, su tale base, dal Comune su proposta della Commissione di cui all'art. 9 del presente Regolamento e adeguate in base ai criteri stabiliti dal Ministero dei Trasporti.

Nel caso di servizi sostitutivi o integrativi del servizio di linea effettuati con N.C.C. ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento, per ciascun utente si applicano, di norma, le tariffe comunali in vigore(5).

Art. 23 **Trasporto bagagli e animali**

E' fatto obbligo di trasporto dei bagagli al seguito del passeggero.

E' obbligatorio altresì e gratuito per il trasporto dei cani accompagnatori per non vedenti. Il trasporto di altri animali è facoltativo.

Art. 24 Forza pubblica

E' fatto obbligo di compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica, compatibilmente con il regolare svolgimento dei servizi in atto.

L'eventuale retribuzione del servizio prestato è assoggettato alle norme di legge.

Art. 25 Vigilanza

La commissione comunale, nell'ambito delle proprie competenze, vigila sulla osservanza delle norme che regolano il servizio di trasporto non di linea. Allo scopo si avvale degli uffici comunali, può promuovere inchieste, d'ufficio o in seguito a reclamo degli interessati, assumere le proprie determinazioni e formulare le conseguenti proposte agli organi competenti per i provvedimenti del caso.

Art. 26 Diffida

L'autorità comunale diffida il titolare dell'autorizzazione quando lo stesso o un suo valido sostituto:

a) non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività:

- b) non eserciti con regolarità il servizio;
- c) non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro disposte dall'amministrazione comunale;
- d) muti l'indirizzo della rimessa e della sede, nell'ambito del territorio comunale, senza dare la prescritta comunicazione al competente ufficio comunale:

Al titolare che sia già diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni possibili di diffida si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli, quando ricorrenti.

Art. 27 Sanzioni

Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza dell'autorizzazione di esercizio, le infrazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice della Strada, ove il fatto non costituisca reato o più grave e specifica sanzione, sono punite come di seguito:

a) con le sanzioni amministrative pecuniarie sotto indicate:

- da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 250,00 per la violazione del comma 6° dell'art. 4, dell'art. 20, del 3° comma dell'art. 22
- da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 250,00 per la violazione del 1° e dell'ultimo comma dell'art. 4, del 1° comma dell'art. 22, dell'art. 24

b) con sanzioni amministrative di tipo accessorio, quali la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.

La sanzione amministrativa accessoria è applicata dalla competente autorità comunale, sentita la commissione di cui al precedente art. 10, anche se l'interessato si sia avvalso del pagamento in misura ridotta di cui al successivo comma.

Le sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate con le procedure di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689. Per tali violazioni è ammesso, a titolo di pagamento in misura ridotta, il pagamento di una somma pari al minimo edittale, entro 60 giorni dalla contestazione della violazione o dalla data di notificazione del verbale di accertamento della stessa, mediante versamento dell'importo nei modi prescritti. Il Consiglio comunale provvede ad aggiornare ogni due anni gli importi delle sanzioni di cui al presente articolo.

Art. 28 Sospensione dell'autorizzazione

L'autorizzazione d'esercizio può essere sospesa sentita la Commissione di cui all'art. 10 del presente Regolamento, tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva, per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi:

- a) violazione delle vigenti norme comunitarie in materia;
- b) violazione delle vigenti norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
- c) violazione di norme vigenti del Codice della Strada tali da compromettere la sicurezza dei trasportati;
- d) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 29 del presente Regolamento;
- e) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività;
- f) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
- g) prestazione del servizio con contachilometri non regolarmente funzionanti.

Art. 29

Revoca dell'autorizzazione

L'autorità comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 10 del presente Regolamento, dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) quando, in capo al titolare dell'autorizzazione, vengano a mancare i requisiti di idoneità morale o professionale;
- b) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi del precedente art. 30;
- c) quando l'autorizzazione sia stata ceduta in violazione alle norme contenute nel precedente art. 18;
- d) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per una pena complessiva superiore ai due anni;
- e) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si siano verificate gravi e

ripetute violazioni del presente Regolamento:

- f) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- g) per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;
- h) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio.

L'autorizzazione è altresì soggetta a revoca, allorché il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni di impedimento di cui al precedente art. 13.

In ogni momento, qualora venga accertato, il venir meno anche di uno solo dei requisiti di idoneità morale o professionale, l'autorità comunale provvede alla revoca, dando comunicazione all'ufficio competente alla tenuta del ruolo.

Nel caso di tre accertate violazioni delle norme tariffarie è disposta la revoca dell'autorizzazione.

Art. 30

Procedimento sanzionatorio

I procedimenti di diffida, sospensione e revoca sono iniziati sulla base di rapporti redatti dagli organi di cui all'articolo 12 del Codice della Strada. Gli accertamenti di fatti che prevedano la sospensione o la revoca debbono essere contestati tempestivamente e per iscritto all'interessato, il quale può, entro i successivi quindici giorni, far pervenire all'Amministrazione comunale memorie difensive.

L'autorità comunale, sentita la commissione, decide l'archiviazione degli atti o l'adozione del provvedimento sanzionatorio. Dell'esito del provvedimento viene tempestivamente informato l'interessato e, ove si tratti di irrogazione di sospensione o revoca, anche il competente ufficio della M.C.T.C..

Art. 31

Decadenza dell'autorizzazione

L'autorità comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 10 del presente Regolamento, dispone la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 17 del presente Regolamento;
- b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all'autorizzazione da parte del titolare della stessa;
- c) per morte del titolare dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'art. 17 del presente Regolamento o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dall'art. 18;
- d) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;
- e) per mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a 4 mesi.

La decadenza viene comunicata all'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 32

Irrogazione delle sanzioni

Le sanzioni previste dal presente regolamento devono essere irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare, per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie, di quanto previsto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca e rinuncia all'autorizzazione.

Art. 33 Abrogazione norme precedenti

Con l'entrata in vigore del presente regolamento comunale si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dall'amministrazione comunale.

Art. 34 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione all'albo pretorio nei modi e nei termini di legge.